



CITTA' DI CIRIÈ

PATTO DI INTEGRITÀ

RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

“Fornitura di lampade a piantana - tecnologia LED, per uffici al piano terreno e sala multifunzionale di Palazzo D’Oria”

IL COMUNE DI CIRIÈ

E

_____ (di seguito operatore economico),
con sede legale in _____
via _____ n. _____
codice fiscale/P.IVA _____
rappresentato da _____
in qualità di _____

VISTI:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Codice di Comportamento della Città di Ciriè, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2014;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022 – 2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 04/05/2022;
- il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e l’A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.- PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Comune di Ciriè e gli Operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e di prevenzione della corruzione.
2. Il Patto di Integrità trova applicazione nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 di importo superiore a € 10.000,00.

ART. 2 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L’Operatore economico deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale e lealtà nei confronti del Comune di Ciriè e degli altri partecipanti alla procedura di gara.
2. L’Operatore economico per partecipare alla procedura deve impegnarsi a:

- attestare di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Ciriè;
- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti della Stazione appaltante;
- attestare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara;
- inserire clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto, pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso;
- prendere conoscenza del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Ciriè con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2014 e pubblicato sul sito web istituzionale della Stazione appaltante, www.cirie.net, dandone applicazione e portandolo a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori coinvolti nel servizio o nella fornitura oggetto di affidamento;
- prendere conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato da D.Lgs. n. 97/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", impegnandosi esplicitamente a fornire al comune di Ciriè la massima collaborazione per consentire l'attuazione delle disposizioni e dei principi enunciati nel Decreto;
- dare attuazione, per quanto di competenza, agli obblighi disposti dalla L. 190/2012 e s.m.i.;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Ciriè che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune e impegnarsi in particolare al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Il Comune di Ciriè deve agire nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. In particolare Il Comune di Ciriè si impegna a:
 - non offrire , accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (tramite intermediari) , al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione;
 - attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel D.P.R. N. 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
 - osservare tutte le disposizioni relative alla pubblicazione dei dati riguardanti gli affidamenti prescritte dalla vigente normativa in materia di Trasparenza.

ART. 4 - VIOLAZIONI DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. La violazione del Patto di Integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
 2. La violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta, a seconda della gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione viene accertata:
 - l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - la revoca dell'aggiudicazione oppure, se è già stato sottoscritto, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
-

3. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici indicati da dall'art 121, comma 2 C.p.a.¹ È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ART. 5 - EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ E FORO COMPETENTE

1. Il contenuto del presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento.
2. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra il Comune di Ciriè ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per il Comune di Ciriè

Per l'Operatore Economico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Arch. Maria Teresa NOTO

¹ - Art. 121, co. 2 del D. Lgs. n. 104/2010 - Codice del Processo Amministrativo: "Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia."
